

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente DE CAROLIS  
indi del Vice Presidente TROPEANO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

##### PRESIDENTE:

— De Carolis (DC) Pag. 361, 363, 365 e <i>passim</i>	
— Tropeano (PCI) . . . . .	386
BENEDETTI (PCI) . . . . .	368
COCO (DC) . . . . .	393, 395
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	389, 393
GOZZINI (Sin. Ind.) . . . . .	389, 394, 395
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	363, 365, 367 e <i>passim</i>
TEDESCO TATÒ (PCI) . . . . .	368
TROPEANO (PCI) . . . . .	365, 367, 368 e <i>passim</i>
VALIANTE (DC), relatore alla Commissione . . . . .	362, 364, 367 e <i>passim</i>

#### Presidenza del Presidente DE CAROLIS

*I lavori hanno inizio alle ore 10,55.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale », d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta di ieri, dopo l'approvazione dell'ar-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

articolo 26. Procediamo nell'esame degli articoli successivi:

**Art. 27.**

*(Casi speciali  
di sanzioni amministrative accessorie)*

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi, semprechè avverso l'ordinanza non sia proposta opposizione.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 25.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo tende a sopprimere, al primo comma, le parole: « semprechè avverso l'ordinanza non sia proposta opposizione ». Il secondo emendamento tende ad inserire, al secondo comma, dopo la parola: « Se », le altre: « avverso l'ordinanza » e a sostituire le parole: « dell'ottavo » con le altre: « del sesto ».

L'emendamento presentato dal relatore al secondo comma dovrebbe ritenersi assorbito dall'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine

di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa ».

Faccio osservare al relatore che, pur avendo noi stabilito in una norma, che dovrebbe avere carattere generale, che una pena accessoria non può essere applicata fino a che non sia proposta opposizione, può destare qualche preoccupazione la dizione della rubrica dell'articolo 27: « Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie », per cui forse le parole « semprechè avverso l'ordinanza non sia proposta opposizione » potrebbero avere una giustificazione al fine di evitare che si possa invocare la specialità di una pena accessoria.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. L'emendamento è solo di ordine formale. Il primo comma dell'articolo 27 del disegno di legge spiega quello che avviene se non è proposta opposizione; il secondo comma spiega quello che avviene se è proposta opposizione. Ma lo stile è piuttosto quello di un raccontino, anzichè quello di precise norme giuridiche. Il mio emendamento, peraltro, è volto anche ad eliminare inutili ripetizioni.

Quanto all'osservazione del Presidente, faccio notare che l'articolo riguarda il caso speciale della misura accessoria per l'ipotesi di circolazione di veicolo non assicurato, in violazione dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Quindi, proprio perchè si tratta di una materia tutt'affatto speciale, sarebbe giustificata la specialità della disposizione.

In ogni caso, mi pare che convenga approvare l'emendamento al primo comma per evitare una inutile e non elegante ripetizione: ritiro, invece, l'emendamento al secondo comma che è reso superfluo dall'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, che condivido.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Desidero però precisare ancora, giacchè è stata richiamata la specialità della norma, che presupposto della confisca dovrebbe sempre considerarsi il sequestro. Abbiamo già previsto nell'articolo 19 il potere, da parte di chi accerta la violazione, di procedere al sequestro; ora, nel caso di violazione di una norma sugli obblighi dell'assicurazione sulla responsabilità civile o della violazione delle norme del testo unico sulla circolazione, al sequestro si dovrà successivamente procedere per non trovarsi poi nella impossibilità di effettuare la confisca del veicolo perché nel frattempo il proprietario lo ha venduto. Come è noto, regola del nostro ordinamento è che non si possa effettuare la confisca se non dei beni di pertinenza di colui che ha commesso la violazione, salvo in ogni caso la confisca dei beni la cui tenuta o il cui porto è assolutamente vietato.

Il sequestro, dunque, costituisce uno strumento cautelativo provvisorio, non un pena accessoria: misura cautelare che consente l'adozione dei provvedimenti del caso da parte dell'autorità competente.

Il sequestro resta regolato dall'articolo 19; e per non trovarci, per così dire, con i buoi fuggiti dalla stalla, bisogna considerarlo necessario nei casi in cui sia obbligatoria o possibile la confisca. Però, non è necessario ripeterlo esplicitamente.

**L O M B A R D I**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo dichiara di rimettersi alla decisione della Commissione per l'emendamento del relatore al primo comma.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « semprechè avverso l'ordinanza non sia proposta opposizione ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa ».

Metto ai voti i commi terzo e quarto, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

Art. 28.

*(Giudizio di opposizione)*

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Nel caso di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione il pretore, concorrendo gravi motivi, può sospendere, su istanza dell'interessato, l'esecuzione del provvedimento con ordinanza non impugnabile.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente, o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispo-

sitivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile ». Il relatore propone altresì di collocare tale comma dopo l'ottavo dell'articolo.

Il relatore propone poi di inserire il quinto comma, senza modifiche, dopo l'undicesimo e di costituire con i commi dal nono all'ultimo un articolo autonomo, da inserire dopo l'articolo 28.

Il relatore propone infine che la attuale rubrica dell'articolo 28: « Giudizio di opposizione » venga trasferita all'articolo 28-bis, mentre l'articolo 28 dovrebbe essere rubricato: « Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Propongo di fare dell'articolo 28, pe-

2ª COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

raltro lunghissimo, due articoli distinti, uno riguardante l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e l'altro riguardante il giudizio di opposizione. Si tratta infatti di norme concernenti momenti diversi che risultano inopportuna-mente mescolate nell'unico articolo del disegno di legge.

Quanto all'emendamento sostitutivo del terzo comma, ho voluto sottolineare il principio generale che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, come è per tutti i provvedimenti amministrativi, ma che quando concorrano particolari e gravi motivi il giudice, ovviamente su istanza dell'interessato in quanto trattasi di giudice civile che agisce solo su richiesta di parte, può sospendere l'esecuzione del provvedimento con ordinanza non impugnabile. Si tratta, pertanto, di assicurare una maggiore precisione del testo.

**TROPEANO.** Siamo favorevoli agli emendamenti proposti. Riteniamo che nell'attuale terzo comma sia implicitamente espresso che l'opposizione non sospende l'esecuzione, comunque non ci opponiamo alla precisazione.

**LOMBARDI,** sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti.

**PRESENTE.** Passiamo allora alla votazione.

Metto ai voti i commi primo e secondo, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a collocare il terzo comma dopo l'ottavo, e a sostituirlo con il seguente: « L'opposizione non sospende la esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile ».

**E approvato.**

Metto ai voti il quarto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**E approvato.**

Metto ai voti la proposta, presentata dal relatore, tendente ad inserire il quinto comma, senza modifiche, dopo l'undicesimo e a stralciare il comma stesso ed i commi dal nono all'ultimo, che costituiranno un autonomo articolo da inserire dopo l'articolo 28.

**E approvato.**

Metto ai voti i commi sesto, settimo e ottavo, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire la rubrica dell'articolo 28 con la seguente: « Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ».

**E approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 28 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 28.

*(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei

suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

**È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 28-bis, che risulta costituito dai commi stralciati dall'articolo 28, con le necessarie modifiche di coordinamento:

*Art. 28-bis.*

*(Giudizio di opposizione)*

Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 28, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 29.**

*(Pagamento rateale  
della sanzione pecuniaria)*

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

È approvato.

### Art. 30.

#### (Prescrizione)

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

È approvato.

### Art. 31.

#### (Esecuzione forzata)

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo 28, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 23, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 29, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Mi pare strano che una legge di questo genere debba contenere la regolamentazione dell'aggio che viene trattenuto dagli esattori, tanto più che questo è oggetto di leggi speciali. È per tale motivo che propongo alla Commissione di sopprimere la disposizione, lasciando alle sedi competenti di regolare la materia.

T R O P E A N O. Sono d'accordo sulla proposta di soppressione, anche perchè noi vogliamo il superamento di questa forma di riscossione da parte degli esattori; non capisco perchè dovremmo inserire una norma siffatta che rischierebbe di essere ben presto superata, tanto più che la materia trova già regolamentazione in altra disposizione.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora alla votazione.

Metto ai voti i primi due commi, cui non sono stati presentati emendamenti con l'intesa che il rinvio di cui al primo comma

2ª COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

va riferito non al terzo comma dell'articolo 28, ma (in seguito alle modifiche ivi introdotte) all'ultimo comma dell'articolo stesso.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere il terzo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti i rimanenti commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 31 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Art. 32.

*(Devoluzione dei proventi)*

I proventi delle sanzioni previste nell'articolo 11 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 22 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota è ripartita tra gli aventi diritto, nella proporzione spettante a ciascuno di essi.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « previste nell'articolo 11 ».

Inoltre il relatore ha presentato un emendamento all'ultimo comma, tendente a sostituire le parole: « la quota è ripartita tra gli aventi diritto, nella proporzione spettante a ciascuno di essi » con le parole: « la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi ».

Forse sarebbe opportuno accantonare questo articolo perchè richiama l'articolo 11 sulle sanzioni, anch'esso accantonato.

**T E D E S C O T A T O.** In sede di coordinamento bisognerà risolvere lo stesso problema per l'articolo 16 del testo trasmesso dalla Camera sull'entità delle somme dovute.

**B E N E D E T T I.** Sono favorevole all'emendamento.

**L O M B A R D I,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti del relatore.

**T R O P E A N O.** Anch'io sono favorevole.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, al primo comma, le parole, « previste nell'articolo 11 ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, nel quarto comma, le parole: « la quota è ripartita tra gli aventi diritto, nella proporzione spettante a ciascuno di essi » con le parole: « la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi ».

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 32 nel suo insieme con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN (7 maggio 1981)

Art. 33.

*(Valutazione delle violazioni  
in tema di circolazione stradale)*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e della carta di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 23, 24 e 28, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

In conformità all'emendamento approvato in sede di articolo 19, occorre apportare a questo articolo una modifica di coordinamento sostituendo sia al primo che al secondo comma, le parole: « carta di circolazione » con le altre: « documento di circolazione »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 33 nel testo coordinato e con la sostituzione, nella rubrica, della parola « tema » con l'altra: « materia ».

**È approvato.**

Art. 34.

*(Sanzioni amministrative  
previste da leggi regionali)*

Quando la sanzione amministrativa è prevista da leggi regionali, alla ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dalla autorità regionale si applica l'ultimo comma dell'articolo 25.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dall'articolo 28.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il

primo comma con il seguente: « I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ». Tale comma riproduce, con una diversa formulazione, l'ultimo comma dell'articolo 25, precedentemente accantonato.

Il relatore propone inoltre di sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Provvedimenti dell'autorità regionale ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Non credo che occorran molte spiegazioni. Si tratta soltanto di un miglioramento sistematico attraverso la concentrazione nell'articolo 34 del riferimento ai provvedimenti regionali previsti sia nell'ultimo comma dell'articolo 25 che nell'articolo 33.

**T R O P E A N O**. Sono favorevole agli emendamenti.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, sostitutivo del primo comma, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Avendo la Commissione precedentemente approvato la trasformazione dell'articolo 28 in due articoli separati, occorre apportare al secondo comma dell'articolo 34 una modifica di coordinamento sostituendo le parole: « dall'articolo 28 » con le altre: « dagli articoli 28 e 28-bis ». Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

**È approvata.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire la rubrica

dell'articolo con la seguente: « Provvedimenti dell'autorità regionale ».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 34 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 34.

*(Provvedimenti dell'autorità regionale)*

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 28 e 28-bis.

**È approvato.**

Ricordo che nella precedente seduta era stato accantonato l'ultimo comma dell'articolo 25, che recita:

« I provvedimenti di cui al presente articolo, quando, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 22, sono emessi dalle autorità regionali, non sono soggetti al controllo della commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

Con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 34, tale comma si deve intendere assorbito, e pertanto definitivamente espunto dall'articolo 25, che rimane approvato nel testo già accolto.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 35.

*(Violazioni finanziarie)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione della pena pecuniaria le violazioni previste da leggi finanziarie punite con la sola ammenda.

Se la legge finanziaria prevede, oltre all'ammenda, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla pena

prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima.

In caso di mancato versamento della pena pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 16, primo comma, 17, 31, penultimo comma, e 32 della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore tre emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al primo comma, le parole: « della pena pecuniaria » con le altre: « amministrativa del pagamento di una somma di denaro ».

Il secondo tende a sostituire, al secondo comma, le parole: « pena prevista » con le altre: « somma prevista ».

Il terzo emendamento tende a sostituire, al quarto comma, le parole: « quindici giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Il primo emendamento è volto ad eliminare l'espressione « della pena pecuniaria » perchè, nella materia in esame, è più

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

esatto parlare di « sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ». Lo stesso discorso vale per il secondo emendamento.

Circa il terzo emendamento, io ritengo che il limite di quindici giorni sia troppo ristretto e vada portato a trenta, dato che è nell'interesse del fisco e dell'attuazione stessa della legge che si eviti l'applicazione di sanzioni.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

**T R O P E A N O**. Sono d'accordo sul prolungamento del termine consentito al trasgressore per estinguere l'obbligazione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al primo comma, tendente a sostituire le parole: « della pena pecuniaria » con le altre: « amministrativa del pagamento di una somma di denaro ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al secondo comma, tendente a sostituire le parole: « pena prevista » con le altre: « somma prevista ».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti infine l'emendamento presentato dal relatore al quarto comma, tendente a sostituire le parole: « quindici giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto e il sesto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 35 nel suo insieme, con gli emendamenti accolti.

**È approvato.**

**Art. 36.**

*(Norme transitorie)*

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 20 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 26. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla carta di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « emessa ove occorra la pronuncia » con le parole: « se non deve pronunciare sentenza ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. È una questione di mera forma.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A riguardo il Governo ha grandi perplessità perchè l'autorità giudiziaria deve emettere sentenza di proscioglimento prima della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, dato che una volta iniziato il procedimento penale deve concludersi con una sentenza.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Credo che la norma si riferisca alla previsione dell'articolo 1 in cui si dice che diventa competente l'autorità amministrativa tutte le volte che l'autorità giudiziaria non debba dichiarare di « non doversi procedere per essere il reato estinto ».

Questo articolo vuol dire soltanto che l'autorità giudiziaria, quando è intervenuto un provvedimento di depenalizzazione, deve trasmettere gli atti all'autorità competente; tali atti non vanno invece trasmessi quando deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere perchè il reato è estinto. Molto più efficacemente l'emendamento richiama la necessità della sentenza di proscioglimento.

T R O P E A N O. Mi pare che nella sostanza l'emendamento non innova molto.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E. Faccio rilevare alla Commissione che anche a questo articolo, conformemente all'emendamento approvato in sede di articolo 19, occorre apportare una modifica di coordinamento sostituendo, all'ultimo comma, le parole: « alla carta di circolazione » con le altre: « al documento di circolazione ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « emessa ove occorra la pronuncia » con le altre: « se non deve pronunciare sentenza »

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo coordinato di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 36 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

**È approvato.**

Art. 37.

*(Revoca e sospensione della carta di circolazione)*

Nei casi previsti dall'articolo 33 e in ogni altro caso di revoca o sospensione della carta di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il relatore propone un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. In via subordinata propone che la norma in esso contenuta venga inserita nell'articolo 33, come ultimo comma.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sembra una disposizione regolamentare del tutto inopportuna in una legge della portata di quella che stiamo approvando. Che importa disporre con legge che il provvedimento di

revoca o di sospensione deve essere comunicato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile? Io direi piuttosto alla polizia stradale, per le esigenze del controllo; ma la comunicazione alla motorizzazione civile non la capisco proprio; evidentemente è a fini statistici. Ecco perchè propongo in via principale la soppressione dell'articolo.

In ogni caso, se si ritenesse di doverlo mantenere, sarebbe opportuno trasferirlo come ultimo comma dell'articolo 33, dove già si parla di violazioni in materia di circolazione stradale e dove già si prevede che il prefetto dispone la sospensione della patente di guida e del documento di circolazione.

**P R E S I D E N T E .** La proposta di sospensione o di revoca viene fatta dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile, per questo motivo c'è la comunicazione; è preferibile, quindi, trasferire questa norma nell'articolo 33. Naturalmente, anche in questo caso occorre sostituire le parole: « carta di circolazione » con le altre: « documento di circolazione ».

**V A L I A N T E ,** *relatore alla Commissione.* Ritiro l'emendamento soppressivo e insisto sull'emendamento subordinato.

**L O M B A R D I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento subordinato.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad inserire nell'articolo 33 il seguente ultimo comma: « Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile ».

**E approvato.**

Metto nuovamente ai voti nel suo insieme l'articolo 33 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

**Art. 33.**

*(Valutazione delle violazioni  
in materia di circolazione stradale)*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 23, 24 e 28, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

**E approvato.**

L'articolo 37 risulta così espunto dal testo del disegno di legge. Procediamo nell'esame dell'articolo 38, di cui do lettura:

**Art. 38.**

*(Ambito di applicazione)*

Se non è diversamente stabilito, le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, per tutte le violazioni, tranne quelle disciplinari, per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è stata prevista in sostituzione di una sanzione penale.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Il relatore propone un emendamento tendente a sopprimere questo articolo, in quanto l'argomento è già stato unificato nell'articolo 10.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 38.

**Non è approvato.**

Il relatore, a questo punto, propone la sostituzione con un unico articolo (che dovrebbe essere il 16-bis, sotto la rubrica: « Aumento di sanzioni amministrative pecuniarie ») degli articoli da 39 a 47 incluso. Propone inoltre di sostituire la rubrica della sezione III con la seguente: « Depenalizzazione di delitti e di contravvenzioni ».

Do lettura degli articoli da 39 a 47:

## SEZIONE III.

## NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

## Art. 39.

L'articolo 2626 del codice civile, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Art. 2626. — (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi*). — Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è descritta dal codice, sono puniti con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico ».

## Art. 40.

L'articolo 2633 del codice civile, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Art. 2633. — (*Irregolarità dei titoli azionari e obbligazionari*). — Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da lire centomila ad un milione ».

## Art. 41.

L'articolo 2634 del codice civile, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Art. 2634. — (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*). — Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione ».

## Art. 42.

L'articolo 2635 del codice civile, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Art. 2635. — (*Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese*). — Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626 ».

## Art. 43.

L'articolo 235 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Art. 235. — (*Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari*). — Il pub-

## 2ª COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

blico ufficiale abilitato a levare protesti cambiali che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiali per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire centomila.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto ».

## Art. 44.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

## Art. 45.

Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori delle società sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione del-

l'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

## Art. 46.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

## Art. 47.

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 giugno 1974, numero 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni ».

Secondo la proposta del relatore, gli articoli 39, 40, 41, 42 e 43, di cui ho testè dato lettura dovrebbero essere sostituiti dalla seguente disposizione, che dovrebbe costituire il primo comma dell'articolo 16-bis: « Le somme di danaro, corrispondenti alle ammende previste negli articoli 2626, 2633, 2634, 2635 del codice civile e nell'articolo 235 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sono quintuplicate ».

Il relatore propone la sostituzione degli articoli 44, 45, 46 e 47 col seguente comma, che dovrebbe costituire il secondo comma

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

dell'articolo 16-bis: « Le somme di denaro, corrispondenti alle ammende previste negli articoli 3, ultimo comma, 15, 17 e 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sono raddoppiate ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, così come sono scritti nel disegno di legge, questi articoli sono del tutto superflui.

L'aumento della pena pecuniaria è già stabilito in linea generale dall'articolo 108 del disegno di legge — che dovremo esaminare sotto il titolo « Aumento delle pene pecuniarie » — laddove si aumentano per cinque, o per tre o per due, a seconda della data in cui sono state disposte originariamente, le somme di danaro corrispondenti alle pene pecuniarie. Se disponiamo qui, autonomamente, l'aumento delle pene pecuniarie per gli illeciti innanzi menzionati, potrebbe significare che intendiamo mantenerli nell'ambito delle disposizioni penali. Così come questi articoli sono collocati nel disegno di legge, non appare certa la volontà di mantenere gli illeciti relativi come illeciti penali. Lo stesso titolo della sezione: « Nuove disposizioni penali », in quanto compreso nel capo degli illeciti amministrativi e della depenalizzazione di reati, non esclude la regola generale della depenalizzazione di tutte quante le violazioni per le quali è previsto il pagamento di una multa o di un'ammenda.

Allora, o diciamo esplicitamente che questi illeciti sono esclusi dalla depenalizzazione e li aggiungiamo tra le eccezioni dell'articolo 11 (cosa, a mio giudizio, largamente inopportuna), o sopprimiamo del tutto gli articoli relativi perchè l'aumento della pena è già contenuto nella previsione generale dell'articolo 108.

Per quanto detto, vorrei ritirare l'emendamento sostitutivo degli articoli da 39 a 47, proponendo la soppressione pura e semplice di tali articoli.

T R O P E A N O. Ho una preoccupazione soltanto e riguarda la collocazione. Da

quanto è stato fatto dalla Camera sembra potersi desumere che queste norme non sono state depenalizzate.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Però non c'è scritto.

T R O P E A N O. È vero, però l'unica conclusione che si può trarre dalla collocazione di queste norme così come è stata fatta dalla Camera dei deputati ci porta ad affermare che non sono state depenalizzate, ma soltanto che si è voluto modificare l'entità delle sanzioni. Sotto certi aspetti, infatti, mi pare che anche se affrontano ipotesi singole e distinte, non fanno altro che aumentare le sanzioni previste. Noi possiamo anche decidere difformemente dalla Camera, però è indubbio che se interpretiamo lo spirito che ha animato i colleghi deputati nell'approvare la legge, ne deriva che si è voluto mantenere quelle norme e cioè non si è inteso depenalizzarle. A questo punto s'impone la scelta: se vogliamo rispettare la volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento non possiamo pervenire all'unificazione, in un unico articolo, di queste norme, così come prima proposto dal relatore, anche perchè la quintuplicazione della pena è già prevista dall'articolo 108 che dobbiamo ancora esaminare, e quindi non c'è bisogno di ripetere una norma identica.

Se invece intendiamo depenalizzare, il problema è molto più complesso e bisogna vedere norma per norma.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Io sono per la depenalizzazione, perchè si tratta di una serie di misure che, malgrado il riferimento agli amministratori, ai protesti cambiani, eccetera, restano di entità modesta; per cui mi pare più che sufficiente la quintuplicazione della sanzione pecuniaria.

T R O P E A N O. Io sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Si tratta, quindi, di sopprimere tutta la sezione III, salvo gli articoli 48 e 49.



2ª COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN (7 maggio 1981)

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere gli articoli da 39 a 47. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 39.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 40.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 41.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 42.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 43.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 44.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 45.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 46.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 47.

**Non è approvato.**

**Art. 48.**

*(Disposizioni abrogate)*

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 di-

cembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

**È approvato.**

**Art. 49.**

*(Entrata in vigore)*

Le norme del presente capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini di una migliore redazione del testo, propongo una modifica formale tendente a sostituire le parole: « del presente capo » con le seguenti: « di questo Capo ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 49 nel testo coordinato.

**È approvato.**

A questo punto il relatore propone di modificare la collocazione sistematica delle norme fin qui approvate.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, io propongo di dividere il Capo I, che riguarda le sanzioni amministrative, in quattro sezioni: la prima riservata ai principi generali; la seconda destinata alla disciplina delle sanzioni amministrative, quindi alla procedura di applicazione di dette sanzioni; la terza dedicata alle depenalizzazioni che disponiamo in questa sede, e la quarta riservata alle disposizioni transitorie e finali, in cui potremmo comprendere anche gli articoli 48 e 49 testè approvati. Resta fermo che il Capo dovrebbe essere intitolato: « Le sanzioni amministrative », in modo da fare un complesso unico ed organico delle norme attualmente sparse e che intendiamo appunto concentrare in questa legge.

La collocazione sistematica del Capo I, che tiene conto delle proposte di emendamento da me avanzate in sede di articoli 1, 6, 7 e 11, dovrebbe essere la seguente:

## CAPO I

## LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

## SEZIONE I — PRINCIPI GENERALI.

Art. 1. — (*Principio di legalità*).

Art. 2. — (*Capacità di intendere e di volere*).

Art. 3. — (*Elemento soggettivo*).

Art. 4. — (*Cause di esclusione della responsabilità*).

Art. 5. — (*Solidarietà*).

Art. 6. — (*Concorso di norme*).

Art. 7 (già 8). — (*Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo*).

Art. 8 (già 9). — (*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*).

Art. 9 (già 10). — (*Ambito di applicazione*).

## SEZIONE II — APPLICAZIONE.

Art. 11 (già 19). — (*Atti di accertamento*).

Art. 12 (già 20). — (*Contestazione e notificazione*).

Art. 13 (già 21). — (*Accertamenti mediante analisi di campioni*).

Art. 14 (già 18). — (*Pagamento in misura ridotta*).

Art. 15 (già 22). — (*Obbligo del rapporto*).

Art. 16 (già 25). — (*Ordinanza-ingiunzione*).

Art. 17 (già 25-bis). — (*Sequestro*).

Art. 18 (già 26). — (*Sanzioni amministrative accessorie*).

Art. 19 (già 27). — (*Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie*).

Art. 20 (già 28). — (*Opposizione all'ordinanza-ingiunzione*).

Art. 21 (già 28-bis). — (*Giudizio di opposizione*).

Art. 22 (già 23). — (*Connessione obiettiva con un reato*).

Art. 23 (già 24). — (*Impugnabilità del provvedimento del giudice penale*).

Art. 24 (già 29). — (*Pagamento rateale della sanzione pecuniaria*).

Art. 25. (già 31). — (*Esecuzione forzata*).

Art. 26 (già 30). — (*Prescrizione*).

Art. 27 (già 32). — (*Devoluzione dei proventi*).

Art. 28 (già 33). — (*Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale*).

Art. 29 (già 34). — (*Provvedimenti dell'autorità regionale*).

## SEZIONE III — DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI.

Art. 30 (già 11). — (*Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda*).

Art. 31 (già 15). — (*Altri casi di depenalizzazione*).

Art. 32 (già 11-bis). — (*Esclusione della depenalizzazione*).

Art. 33 (già 12). — (*Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*).

Art. 34 (già 13). — (*Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*).

Art. 35 (già 14). — (*Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie*).

Art. 36 (già 16). — (*Entità della somma dovuta*).

Art. 37 (già 35). — (*Violazioni finanziarie*).

Art. 38 (già 36). — (*Norme transitorie*).

## SEZIONE IV — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 39 (già 1, comma terzo). — (*Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione*).

Art. 40 (già 48). — (*Disposizioni abrogate*).

Art. 41 (già 49). — (*Entrata in vigore*).

**PRESIDENTE.** La proposta del relatore tocca tre punti: l'ordine di collocazione degli articoli del Capo I; la suddivisione del Capo stesso, anzichè in tre, in quattro Sezioni; la denominazione e dello stesso Capo I e delle Sezioni.

Quanto agli articoli 1, 6 e 7 (questi due ultimi da unificare, secondo le proposte del relatore, in un unico articolo 6), 11, 11-bis e 15 (che dovrebbero diventare rispettivamente 30, 32 e 31) ricordo che, su di essi, la Commissione deve ancora deliberare (tali articoli sono stati infatti accantonati); sui rimanenti articoli la Commissione ha già deliberato..

Pertanto, fatta salva la definitiva pronunzia nel merito degli articoli accantonati, nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta del relatore circa, sia la nuova collocazione degli articoli, con l'intesa che per quelli non ancora approvati questa deliberazione varrà solo in via di massima, cioè subordinatamente alla loro approvazione; sia la suddivisione degli articoli nelle quattro indicate Sezioni, sostitutive delle tre Sezioni del testo trasmesso dalla Camera; sia la denominazione delle Sezioni stesse e del Capo I.

**È approvata.**

**VALIANTE,** relatore alla Commissione. Signor Presidente, prima di passare al Capo II, relativo alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, dovremmo forse esaminare gli emendamenti da me proposti che tendono ad istituire un nuovo Capo, successivo agli articoli finora approvati e recante: « Nuove disposizioni penali », il quale inserisce quattro articoli prima dell'articolo 50 del testo al nostro esame.

Gli articoli da me proposti sono i seguenti:

Art. 49-bis.

*(Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)*

L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 683. - *(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere).* — Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o

con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete, del Senato o della Camera dei deputati, è punito qualora il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila ».

Art. 49-ter.

*(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)*

L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 684. - *(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).* — Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila ».

Art. 49-quater.

*(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)*

L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 685. - *(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale).* — Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila ».

Art. 49-quinquies.

*(Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità)*

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila ».

I suddetti quattro articoli fanno seguito alla proposta da me avanzata nel corso della discussione generale e che mi sembra abbia avuto adesioni — o comunque non ha incontrato opposizioni — da parte dei colleghi intervenuti: la proposta, cioè, di considerare in modo particolare le contravvenzioni all'osservanza dei doveri di riservatezza in ordine a certe notizie che eccezionalmente non devono essere divulgate. Abbiamo sottolineato, nel corso della discussione generale, come sia le attività parlamentari sia i procedimenti giudiziari non possano svolgersi che in un contesto di larghissima pubblicità. La pubblicità, anzi, è caratteristica dell'attività parlamentare, così come costituisce aspetto essenziale del procedimento penale. Attraverso la pubblicità dei dibattiti parlamentari si realizza la partecipazione dei cittadini alle decisioni che interessano la vita del Paese; attraverso la pubblicità del procedimento penale avviene la partecipazione della comunità offesa dal reato alle attività delle parti e del giudice. Sottolineiamo però che, proprio di fronte alla regola della massima pubblicità, quando il legislatore stabilisca la necessità della segretezza di alcuni atti, tale disposizione deve essere assistita da sanzioni severe, se non addirittura rigorose. Pertanto la previsione che il nostro codice penale fa, di una semplice ammenda da lire 40.000 a lire 200.000, per la pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere, è da ritenersi assai inadeguata per la protezione dell'interesse considerato. Lo stesso deve dirsi per la pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale. È noto a quali conseguenze deteriori ha portato negli ultimi tempi la diffusione arbitraria di tali atti. Un'ammenda così modesta, al giorno d'oggi, quale quella prevista dal codice penale per questi reati, finisce per mettere in ridicolo le relative disposizioni.

Quanto alla modifica dell'articolo 697 del codice penale, mi è sembrato opportuno stabilire, se non altro come pena alternativa, la detenzione fino a 2 mesi.

Oltretutto, la depenalizzazione delle suddette contravvenzioni — nel caso venga accolta la proposta di estendere il provvedimento anche agli illeciti previsti dal codice penale — andrebbe a coinvolgere l'autorità legislativa e quella giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative corrispondenti: dopo di che potremmo trovarci di fronte ad un'ordinanza-ingiunzione del Presidente del Senato o di quello della Camera, o di quello del tribunale, o del pretore, per violazione del segreto istruttorio, con l'opposizione davanti al pretore civile.

Anche nell'eventualità che non si decidesse la depenalizzazione dei reati previsti dal codice penale e attualmente punibili con la sola ammenda o multa, mi sembra che la introduzione come alternativa della pena detentiva potrebbe servire a sottolineare, da un lato, la regola della pubblicità degli atti parlamentari e degli atti processuali, ma dall'altro anche l'importanza del segreto, quando sia prescritto dalla legge.

T R O P E A N O . Devo dire subito che siamo favorevoli all'approvazione delle norme proposte dal relatore, ritenendo che sia indispensabile non dico una maggiore severità ma senz'altro una maggiore attenzione ai problemi che le norme stesse investono. Certo, dalla motivazione che il proponente ha dato di tali norme emergono problemi forse più complessi, i quali richiederebbero poi una regolamentazione diversa, sia per quanto riguarda la segretezza delle sedute del Parlamento sia per i limiti del procedimento penale. Mi sembra infatti che non sia materia da affrontare contestualmente; ritengo anzi che la discussione in corso possa essere di sprone per una modifica di tutta la normativa relativa alla materia, certo delicata, di cui ci stiamo occupando.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 49-bis proposto dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 49-ter proposto dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 49-quater, proposto dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 49-quinquies proposto dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti la rubrica del nuovo Capo che questi quattro articoli vanno a comporre: « Nuove disposizioni penali ».

**È approvata.**

Passiamo all'esame del Capo II.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'ultimo comma dell'articolo 50 fa riferimento all'ipotesi di reato che avevamo accantonato in sede di articoli 6 e 7. Sarebbe quindi opportuno, prima, riprendere l'esame dei detti due articoli accantonati.

P R E S I D E N T E . Do nuovamente lettura degli articoli 6 e 7:

Art. 6.

*(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Se il fatto commesso è previsto come violazione amministrativa da una disposizione di legge generale e da una disposizione di legge speciale, si applica soltanto la sanzio-

ne stabilita per la violazione della disposizione di legge speciale.

Art. 7.

*(Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni amministrative)*

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applicano entrambe le disposizioni. Tuttavia:

a) quando la sanzione amministrativa ha sostituito una sanzione penale a norma della presente legge, della legge 3 maggio 1967, n. 317, o della legge 24 dicembre 1975, numero 706, si applica solo la disposizione speciale;

b) ai fatti previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono previsti da norme penali speciali sostituite da sanzioni amministrative.

Ricordo che all'articolo 6 sono stati presentati dal relatore tre emendamenti. Il primo tende a sopprimere il primo comma. Il secondo tende a sostituire il secondo comma con il seguente: « Se uno stesso fatto è considerato da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica soltanto la disposizione speciale e, in mancanza di questa, la disposizione posteriore, salvo che sia diversamente stabilito ». Il terzo emendamento tende a sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Concorso di norme ».

In conseguenza di tali emendamenti, il relatore ha proposto la soppressione dell'articolo 7, mentre il Governo, che non ha presentato emendamenti all'articolo 6, ha proposto di sostituire l'intero articolo 7 con il seguente: « Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione am-

ministrativa si applicano entrambe le disposizioni. Tuttavia quando la disposizione amministrativa ha sostituito la sanzione penale a norma della presente legge, della legge 3 maggio 1967, n. 317, o della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si applica solo la disposizione speciale ».

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si propone di riformulare l'articolo 7 in modo da eliminare la disposizione che era contenuta nella lettera *b*) dell'articolo nel testo approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Tale disposizione, infatti, che prevede la applicazione degli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, al posto delle disposizioni contenute in leggi speciali, poi depenalizzate, appare censurabile per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto essa comporta la non applicazione di leggi speciali successive alla legge n. 283 del 1962, senza tener conto delle ragioni che hanno spinto il legislatore a dettare tale disciplina speciale.

In secondo luogo si avrà l'applicazione di una sanzione detentiva (prevista dagli articoli 5 e 6 della legge del 1962) al posto della sanzione pecuniaria penale che finora si è irrogata — e alla quale poteva essere applicato l'istituto dell'oblazione — provocando così un aggravamento del carico di lavoro degli uffici giudiziari, in contrasto con i dichiarati obiettivi del provvedimento legislativo in discussione.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Io ritengo che non si debba prevedere anche la continuazione delle violazioni amministrative. Penso che non sia opportuno fare una tale previsione, innanzitutto perchè la continuazione è un tipico istituto penalistico fatto allo scopo di evitare la iniquità del concorso formale nei casi in cui l'agente non ha commesso vari reati uniti dal vincolo ideologico della stessa intenzione, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso; quando i fatti sono uniti dal vincolo ideologico dell'unicità del disegno criminoso, il semplice concorso formale finirebbe per diventare iniquo, perchè

punirebbe troppo gravemente l'unica decisione dolosa dell'agente, sia pure estrinsecata in diversi atti commissivi di reato. Perciò l'ordinamento stabilisce in questi casi la pena prevista per il reato maggiore aumentata fino al triplo.

Per quanto riguarda l'illecito amministrativo è difficile concepire l'ipotesi dell'unicità del disegno criminoso. D'altra parte con l'articolo 3, che ha stabilito l'elemento soggettivo, abbiamo escluso positivamente che sia rilevante l'intenzione dell'agente: è sufficiente la consapevolezza e la volontarietà del fatto, indipendentemente dalla circostanza che questa coscienza e volontà siano indirizzate alla violazione di una norma e agli effetti conseguenti, o siano limitate alla commissione pura e semplice del fatto. Quindi, se manca addirittura la possibilità di considerare l'aspetto doloso dell'azione, non vedo come mai l'autorità amministrativa sia in grado di valutare la continuazione.

C'è un ultimo aspetto, che mi pare particolarmente preoccupante: noi dovremmo affidare la valutazione dell'unicità del disegno criminoso a funzionari amministrativi, talvolta laureati in legge, ma talora semplicemente diplomati, e in ogni caso per niente esperti in una materia che è propria dell'autorità giudiziaria.

Queste sono le ragioni per cui io propongo di non tener conto della continuità nell'applicazione delle sanzioni.

Voglio ricordare che il mio secondo emendamento ha riferimento all'ipotesi, più che di successione di leggi, di concorso di norme che contemplano la violazione di determinate disposizioni. Qui è previsto che nel caso di concorso di una norma penale e di una norma amministrativa si applicano tutte e due. Io vedo molto difficile tale possibilità, e gli esempi che ieri furono fatti non mi sembrano produttori perchè si riferiscono tutti a fattispecie diverse. Per evitare però di ingolfarci adesso in una discussione che potrebbe essere fuorviante, io sono pronto a ritirare l'emendamento; però con la proposta che non si faccia proprio menzione del problema del concorso di norme in questa disposizione di legge. Saranno gli interpreti che, volta a volta, applicheranno la sanzione penale o la sanzione

2ª COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

amministrativa secondo le regole generali dell'ordinamento. Quindi, ritirerei gli emendamenti all'articolo 6 (che poi sarebbero, sostanzialmente, una trasformazione dell'articolo 7) e proporrei semplicemente la soppressione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

**P R E S I D E N T E .** Noi comunque abbiamo approvato l'articolo 3 sull'elemento soggettivo, nel quale è detto: « Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ». Cioè, ammettiamo che l'azione possa essere dolosa o colposa; però, se consideriamo l'ipotesi che possa essere dolosa, allora l'articolo 81 andrebbe automaticamente applicato anche in caso di soppressione proprio dell'articolo 6.

**T R O P E A N O .** C'è stata una soppressione esplicita di queste norme; cioè, nel momento in cui il problema sorge ci sono le norme di carattere generale alle quali si farà ricorso. Io non credo che sia assolutamente indispensabile l'inserimento di una norma di questo tipo.

Peraltro, pur ribadendo le cose che sono state dette ieri relativamente alle assurdità che si riscontrano oggi nel nostro sistema (per cui di fatto avviene che siano applicate contestualmente sia disposizioni del codice penale, sia altre disposizioni), io credo che l'emendamento del Governo non vada accolto.

**P R E S I D E N T E .** C'è da fare la considerazione che anche qui c'è una volontà della Camera dei deputati, che noi siamo liberi di rispettare o non rispettare. Sta di fatto che la Camera dei deputati ha previsto queste norme, che si risolvono poi sostanzialmente in una applicazione della normativa più favorevole, però collegandosi con il nuovo sistema penale instaurato dall'articolo 81. Cioè mi pare che ci muoviamo in un senso più rigoroso della Camera dei deputati; stiamo facendo una scelta politica anche in sede di depenalizzazione che elimina nell'articolo 6 e nell'articolo 7 delle nor-

native che vengono in favore del contravventore consentendo prima all'autorità amministrativa che le applica, poi in secondo luogo al giudice eventualmente dell'opposizione, di tener conto di queste norme che già esistono in causa penale. Per cui potrebbe accadere che quei benefici che il contravventore in sede di applicazione di una ammenda o di una multa potrebbe avere, nel caso di concorso di norme o nel caso della continuazione, non li avrebbe più nell'ambito di un sistema depenalizzato. Il sistema depenalizzato sotto questo profilo diventerebbe più gravoso del sistema penale, che viene depenalizzato.

**T R O P E A N O .** Ma sarebbe una gravosità amministrativa, civilistica, non penalistica; anche di questa differenza dobbiamo tener conto, a mio giudizio. Ci può essere un peso finanziario certamente più gravoso, però questo viene compensato dallo sgravio del momento di ordine penale. Non possiamo non tener conto di tutte queste cose.

**V A L I A N T E ,** *relatore alla Commissione.* Abbiamo rilevato sin dall'inizio che il sistema delle sanzioni amministrative è, in pratica, più gravoso del sistema penale. Non consente le amnistie, non consente il condono.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare che il problema sia stato ampiamente discusso. Vorrei il parere del Governo in proposito.

**L O M B A R D I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione, a questo punto.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Il relatore ha proposto la soppressione degli articoli 6 e 7. Metto pertanto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

**Non è approvato.**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

**Non è approvato.**

Passiamo ora all'esame degli articoli del Capo II. Do lettura dell'articolo 50.

## CAPO II

### SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

#### SEZIONE I.

##### APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

#### Art. 50.

*(Sostituzione di pene detentive brevi)*

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 54 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando

la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina la parte della pena detentiva sulla quale opera la sostituzione.

A questo articolo il Governo ha presentato alcuni emendamenti. Il primo tende a sostituire la prima parte del primo comma, dalle parole: « Il giudice » alle parole: « con la libertà controllata », con il seguente periodo: « Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione o con la libertà controllata ».

Il secondo emendamento tende ad inserire, alla fine del secondo comma, il seguente periodo: « Alla pena pecuniaria sostitutiva si applicano il secondo comma dell'articolo 133-bis e l'articolo 133-ter del codice penale ».

Il terzo emendamento tende a sopprimere il secondo periodo dell'ultimo comma, dalla parola: « Quando » alla fine.

Il quarto emendamento presentato dal Governo tende ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente: « Non si procede alla applicazione della pena sostitutiva se essa non è consentita anche soltanto per uno dei reati per i quali è pronunciata la condanna ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione.* La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 50 da me proposta è in relazione alla soppressione dell'articolo 6, disposta poco fa.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'emendamento proposto dal Ministro dell'interno, sostitutivo della prima parte del primo comma dell'articolo 50, è preordinato ad evitare che, dall'introduzione delle misure sostitutive delle pene detentive, scaturiscano insostenibili oneri per le forze di polizia, con traslazione alle medesime del so-



vraccarico che in atto grava sugli agenti di custodia, addirittura determinando maggior disagio, in quanto la vigilanza dovrebbe essere espletata su individui in stato di relativa libertà.

Si tratta, invero, di evitare una palese contraddizione con le linee portanti della recente riforma della polizia, la quale è protesa al recupero di tutto il personale alle primarie funzioni di istituto.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 50, va detto che l'attuale regolamentazione della pena pecuniaria sostitutiva non prevede che ad essa si applichino gli articoli 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale (introdotti dall'articolo 98 del disegno di legge).

Si rinuncia così, per la multa e l'ammenda come pene sostitutive, a qualunque tentativo di tener conto delle condizioni economiche del reo sia in relazione alla quantificazione della sanzione pecuniaria, sia in relazione ad una sua eventuale rateizzazione, a differenza di quanto rispettivamente prevedono i citati articoli 133-*bis* e 133-*ter* in ordine alle pene pecuniarie principali.

Tale differenza di disciplina non si giustifica; si propone pertanto di applicare alla multa ed ammenda come sanzioni sostitutive gli articoli 133-*bis* (secondo comma) e 133-*ter* del codice penale. Si è esclusa l'applicazione del primo comma dell'articolo 133-*bis*, dato che la sostituzione avviene impiegando un criterio di ragguglio fisso (stabilito nell'articolo 35 del codice penale), mentre il primo comma dell'articolo 133-*bis* può operare soltanto nella determinazione della pena pecuniaria tra un minimo ed un massimo.

Riguardo alla soppressione del secondo periodo dell'ultimo comma e al comma aggiuntivo proposto, si precisa che la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 50 prevede che quando la sostituzione è ammissibile soltanto per alcuno dei reati per i quali interviene la condanna il giudice, sempreché ritenga di doverla disporre, « determina la parte della pena detentiva sulla quale opera la sostituzione ».

Tale disposizione avrebbe come conseguenza che in caso di condanna per più reati

uniti dal vincolo della continuazione o tra i quali sussiste un concorso formale, se per uno di tali reati la sostituzione non è ammissibile, il giudice possa condannare tanto alla pena detentiva, quanto ad una delle sanzioni sostitutive.

Deve rilevarsi, però, che in tale situazione verrebbe meno la stessa ragione giustificatrice delle sanzioni sostitutive (rappresentata dalla opportunità di evitare gli effetti desocializzanti che si accompagnano ad una detenzione breve e che non sono compensati, di solito, da correlativi vantaggi).

Quando, come nell'ipotesi prima descritta, il condannato dovrà comunque fare ingresso in un istituto di pena, sono le misure previste nell'ordinamento penitenziario che debbono venire in considerazione.

Si propone, pertanto, di ritornare alla formulazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 30 del testo approvato dal Comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati, escludendo, in tali ipotesi, l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

**T R O P E A N O.** In effetti, dalla lettura del testo del provvedimento, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, nascono perplessità, oltretutto perchè mi sembra difficile poter scorporare l'entità delle pene, da prendere a base ai fini dell'applicazione di una misura sostitutiva, nel momento della condanna. La pena trova sempre una sua unificazione nella sentenza, anche se le diverse ipotesi di reato vengono prese separatamente in considerazione. Pertanto, non essendo gli emendamenti proposti, quello del relatore e quelli del Governo, contrastanti, proporrei di rivedere l'uno e gli altri, insieme ad una attenta riletture del testo dell'articolo 50, per giungere a proposte concordate.

**P R E S I D E N T E.** Per permettere la formulazione di emendamenti concordati, se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 12,20 e sono ripresi alle ore 12,45.*

**Presidenza  
del Vice Presidente TROPEANO**

**P R E S I D E N T E.** Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura del nuovo testo concordato dell'articolo 50, che sostanzialmente accoglie gli ultimi tre emendamenti presentati dal Governo, mentre gli altri emendamenti sono stati ritirati:

**Art. 50.**

*(Sostituzione di pene detentive brevi)*

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 54 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-*bis*, secondo comma, e 133-*ter* del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'amenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave.

Non si procede all'applicazione della pena sostitutiva se essa non è consentita anche

soltanto per uno dei reati per i quali è pronunciata la condanna.

**V A L I A N T È,** *relatore alla Commissione.* Io avevo proposto la soppressione dell'ultimo comma, e lo stesso Governo ha ritenuto che l'ultima parte di tale comma non sia sostenibile. Avevo proposto anche la soppressione della prima parte perchè del tutto superflua. È ovvio che se entra nel limite dei tre mesi la pena prevista per il reato più grave, a maggior ragione devono entrare le pene previste per i reati meno gravi, che sono soltanto conseguenza dell'applicazione dell'aumento fino al triplo.

Ad ogni modo, a me sta bene la soluzione che è stata proposta, quindi ho ritirato il mio emendamento e ho accettato quello del Governo.

Sono d'accordo anche sull'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo al secondo comma. Faccio però presente che gli articoli 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale non li abbiamo ancora approvati; quindi, nel caso che essi non dovessero passare, cioè qualora l'articolo 98, che li prevede, venisse modificato, dovremmo tornare indietro (anche perchè sull'articolo 133-*ter* c'è un emendamento, che credo abbia ricevuto adesione da parte dei colleghi).

Per ciò che riguarda l'emendamento che il Governo aveva presentato al primo comma, sollecitato dal Ministro dell'interno — perchè resti agli atti la ragione della mia opposizione — voglio far presente che, se riducessimo, così come chiede il Ministro dell'interno, la possibilità della pena sostitutiva soltanto alle condanne ad un massimo di tre mesi di reclusione, faremmo una cosa veramente modesta. Così andremmo indietro rispetto a quello che ha stabilito la Camera, mentre ci siamo proposti tutti insieme di fare dei passi avanti, con un po' più di coraggio; e soprattutto non influiremmo concretamente nella situazione dei condannati a pene detentive brevi.

Io ho potuto procurarmi soltanto dati molto limitati sulle pene detentive fino a tre mesi e su quelle fino a sei mesi comminate negli ultimi tempi. Le statistiche

giudiziarie dal 1975 in poi non riportano più le condanne secondo le pene inflitte. Ho fatto in proposito una richiesta al Ministero dell'interno, ma non ho avuto dati ulteriori.

Risulta, dalle statistiche giudiziarie, che nel 1970 i condannati a pene detentive fino a tre mesi furono 13.111, mentre i condannati a pene detentive fino a sei mesi furono 9.853; nel 1971 i condannati a pene detentive fino a tre mesi furono 13.712, i condannati a pene detentive fino a sei mesi furono 11.134; nel 1972 i condannati fino a tre mesi furono 15.016, quelli fino a sei mesi furono 11.781; nel 1973 (ultimi dati che io possiedo) i condannati a tre mesi furono 14.680, quelli fino a sei mesi furono 10.636.

Come è facile vedere, dal 1972 al 1973 si è verificata una diminuzione di queste condanne, che credo sia continuata anche successivamente. In concreto, le condanne hanno toccato il limite più alto nel 1972 (15.016 quelle fino a tre mesi e 11.781 quelle fino a sei mesi), ma poi è cominciata una parabola discendente.

Perciò, se non ammettessimo anche la semidetenzione o la misura sostitutiva per le pene da tre mesi a sei mesi, correremmo il rischio di sostituire soltanto un numero limitato di pene.

Ecco perchè non mi sono sentito di esprimere parere favorevole all'emendamento formulato dal Ministro dell'interno.

**Presidenza**  
**Del Presidente DE CAROLIS**

**L O M B A R D I**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi dichiaro favorevole alla proposta di riformulazione dell'articolo 50 testè presentata.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 50 nel testo di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Art. 51.

*(Applicabilità delle pene sostitutive)*

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

Art. 51.

*(Lavoro obbligatorio)*

La semidetenzione e la libertà controllata comportano l'obbligo di svolgere il proprio lavoro professionale o di frequentare i propri corsi di studio, ovvero di compiere il lavoro sostitutivo previsto dall'articolo 100, per almeno cinque giorni la settimana.

In ogni caso, almeno un giorno di lavoro sostitutivo deve essere compiuto ogni settimana.

Il lavoro sostitutivo compiuto a norma del presente articolo è retribuito a parità del lavoro penitenziario.

Dagli obblighi del presente articolo i condannati possono essere esonerati, in tutto o in parte, soltanto per comprovata incapacità e limitatamente alla durata di essa.

Il Governo aveva presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente: « La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati per i quali la pena detentiva non superi nel massimo tre anni ».

Successivamente il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente: « La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di contravvenzioni o di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. La mia proposta di sostituire l'articolo 51 è volta a considerare come condizione dell'applicazione delle pene sostitutive non già la competenza dell'uno o dell'altro giudice in ordine ai reati, ma soltanto il limite della pena detentiva non superiore a sei mesi di reclusione.

Ai fini dello sfollamento delle carceri, ai fini soprattutto dell'eliminazione dell'effetto negativo che hanno le pene detentive brevi sul condannato, è indifferente che la pena sia stata comminata per un reato di competenza del pretore o per un reato di competenza del tribunale. Quello che mi pare rilevante è la pena in sè. Tutte le pene non superiori a sei mesi devono poter essere sostituite nel modo indicato nell'articolo 50.

Io ritengo che l'articolo 51 del disegno di legge che stiamo esaminando non abbia fondamento, così come ritengo non abbia rilevanza l'emendamento proposto dal Governo: c'è addirittura un errore, laddove si parla di reclusione come pena detentiva anche per le contravvenzioni.

Insisto nella soppressione di questa limitazione, a mio parere estremamente grave, tale da non essere giustificata dalle finalità cui vogliamo pervenire attraverso l'adozione di misure sostitutive. Per quello che so, in tutti gli altri ordinamenti europei e nord-americani, in cui è prevista l'attuazione della pena sostitutiva, si ha riguardo all'entità della pena e non già ad altre situazioni, meno ancora all'attribuzione dei reati alla competenza dell'uno o dell'altro giudice.

Vorrei poi approfittare dello... spazio vuoto per introdurre un elemento, che ritengo essenziale, delle misure sostitutive. A mio parere il lavoro obbligatorio non può essere ignorato in questa circostanza, innanzitutto perchè, già a termini del codice penale — articolo 23 — la pena della reclusione consiste nel fatto di scontare il periodo di pena in uno stabilimento a ciò destinato, con l'obbligo del lavoro. Quindi è una regola del nostro ordinamento.

L'ordinamento penitenziario — ricorda il collega Gozzini — prevede all'articolo 20 il lavoro obbligatorio. Proprio l'ordinamento penitenziario che ha istituito il regime di

semilibertà, condiziona l'applicazione della semilibertà al fatto che il condannato sia in grado di lavorare. È ammissibile ora che introduciamo un istituto come la semidegenza — che dovrebbe essere il corrispondente della semilibertà — escludendo il lavoro obbligatorio?

Capisco le preoccupazioni della mancanza di idonee strutture allo stato attuale; ma le strutture necessarie possono sempre crearsi, mentre se non facciamo le leggi, le strutture non si preparano mai.

Del resto non mi soddisfa la soluzione di sperimentare prima il lavoro sostitutivo nel caso della sostituzione delle pene pecuniarie. A mio parere il lavoro professionale è largamente rieducativo e formativo; solo in mancanza di questo, va adottato il lavoro sostitutivo.

A proposito dell'articolo 100 io farò delle proposte di precisazioni sul lavoro sostitutivo. Come ho già detto nella relazione generale, non deve trattarsi di lavoro di scrivania, ma di concreto lavoro di interesse sociale: soccorso nelle calamità, aiuto negli ospedali, disinquinamento e simili; salvo la possibilità — prevista nell'ultimo comma del mio emendamento — che si possa essere esonerati per comprovata incapacità e limitatamente alla durata di essa.

Introducendo il concetto del lavoro, dunque, non ci discostiamo dall'ordinamento, ma anzi, ne seguiamo la linea; in più diamo un contributo positivo alla funzione rieducativa anche della pena sostitutiva.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha presentato il secondo emendamento di cui è stata data lettura (che assorbe il precedente) perchè l'attuale testo dell'articolo 51 limita la sostituzione ai reati di competenza di giudici diversi anche se puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni.

Tale esclusione, che forse può avere una motivazione in relazione ai reati di competenza della Corte d'assise in considerazione della peculiarità degli interessi tutelati, non appare giustificata in relazione ai reati che rientrano nella competenza del tribunale

*ratione materiae*, i quali mancano del tutto di una matrice unitaria.

Il problema è destinato ad accentuarsi ulteriormente per la prevedibile approvazione dell'aumento della competenza penale del pretore. Si verificherebbe così che la sostituzione sarebbe ammissibile per i reati previsti dal codice penale e puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e non lo sarebbe, invece, per i reati che rientrano nella competenza per materia del tribunale e per quelli previsti da leggi speciali puniti con la reclusione compresa nel massimo fra tre e quattro anni.

Sulla base di tale considerazione si propone, d'accordo con il Ministro dell'interno, di ammettere la sostituzione per le contravvenzioni e per i delitti sanzionati con una pena edittale non superiore ai tre anni di reclusione.

Questa, del resto, era la soluzione prevista nell'originario disegno di legge n. 1799, presentato dal Governo nel 1977 alla Camera.

Per quanto riguarda poi l'emendamento del relatore — che nella nuova formulazione dovrebbe assumere la veste di un articolo aggiuntivo — il Ministro osserva che la proposta, anche se suggestiva, si renderebbe di applicazione assai difficoltosa. Sembra preferibile sperimentare il lavoro al servizio della collettività come pena autonoma in sede di conversione delle pene pecuniarie non eseguite, riservando di estendere il campo di applicazione di tale istituto sulla base dei risultati della sua applicazione in un ambito limitato.

**T R O P E A N O.** In linea di massima sono d'accordo sull'emendamento proposto dal relatore; non concordo invece sull'emendamento proposto dal Governo, per un motivo molto semplice: perchè noi abbiamo sempre fatto riferimento alla pena inflitta e mai alla pena edittale. Ritengo che, se volessimo porre il limite che scaturisce dalle proposte governative, rischieremmo di vanificare in gran parte il provvedimento che stiamo per approvare.

D'altra parte io non capisco che differenza sostanziale ci possa essere tra una pena comminata da un giudice di tribunale e quella comminata da un giudice pretore, quando la misura della pena effettivamente inflitta può essere inferiore nella decisione adottata dallo stesso tribunale. Direi che neanche l'esclusione per quanto riguarda la pena inflitta dalla corte d'assise bisogna prevedere, perchè la corte d'assise può intervenire all'inflizione di pene inferiori ai sei mesi.

Io sono andato a difendere davanti alla corte di assise, per oltraggio al Papa, un disgraziato che poi, alla fine, è stato condannato ad una contravvenzione.

**F I L E T T I.** Dichiaro di essere contrario all'emendamento presentato dal Governo perchè mi sembra in contrasto con quella che è la *mens* legislativa. Noi non abbiamo fatto mai riferimento a pena edittale, ma semplicemente accenno ad una pena che è comminabile in concreto. Detto emendamento sarebbe, peraltro, in contrasto anche con la disposizione che abbiamo approvato precedentemente, cioè quella contenuta nell'articolo 50.

Sono pure contrario all'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, perchè mi sembra che l'istituto del lavoro obbligatorio debba essere molto ponderato e che, allo stato, non sia di facile applicazione.

**G O Z Z I N I.** Una dichiarazione di voto brevissima. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal relatore sul lavoro obbligatorio perchè, indipendentemente dalle difficoltà immediate di attuazione, credo abbia un valore significativo di segnale, sia per quello che riguarda l'attuazione della norma (del codice penale e dell'ordinamento penitenziario) che associa alla pena il lavoro, sia in linea generale come prestazione di lavoro a beneficio della collettività.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

## 2ª COMMISSIONE

36° RFSOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

## Art. 51.

(Lavoro obbligatorio)

La semidetenzione e la libertà controllata comportano l'obbligo di svolgere il proprio lavoro professionale o di frequentare i propri corsi di studio, ovvero di compiere il lavoro sostitutivo previsto dall'articolo 100, per almeno cinque giorni la settimana.

In ogni caso, almeno un giorno di lavoro sostitutivo deve essere compiuto ogni settimana.

Il lavoro sostitutivo compiuto a norma del presente articolo è retribuito a parità del lavoro penitenziario.

Dagli obblighi del presente articolo i condannati possono essere esonerati, in tutto o in parte, soltanto per comprovata incapacità, e limitatamente alla durata di essa.

**È approvato.**

L'emendamento sostitutivo dell'articolo presentato dal Governo risulta pertanto concluso.

## Art. 52.

(Semidetenzione)

La semidetenzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:

1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) la sospensione della patente di guida;

3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 59 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 69.

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « La semidetenzione comporta », le altre: « in ogni caso ».

**V A L I A N T E**, relatore alla Commissione. Quanto dirò vale anche per l'articolo 53, riguardante la libertà controllata, al quale ho presentato uguale emendamento. Sia nel caso della semidetenzione che in quello della libertà controllata, l'obbligo del lavoro, come abbiamo detto nell'articolo 51, resta il contenuto di fondo della sanzione sostitutiva: sia pure con la già prevista eccezione dell'incapacità. Ma le sanzioni sostitutive comportano altresì ulteriori specifici oneri, che vanno adempiuti in ogni caso.

**L O M B A R D I**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « La semidetenzione comporta », le altre: « in ogni caso ».

**È approvato.**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 52 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

#### Art. 53.

##### *(Libertà controllata)*

La libertà controllata comporta:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonchè la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 59 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 69.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri

di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « La libertà controllata comporta », le altre: « in ogni caso ».

**L O M B A R D I**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore al primo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 53 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

#### Art. 54.

##### *(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)*

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutivo della pena detentiva.

Quando, per la determinazione della durata della pena sostitutiva, per la concessione della sospensione condizionale della pe-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO SEN. (7 maggio 1981)

na sostitutiva o per qualsiasi altro effetto giuridico, deve eseguirsi un ragguglio tra semidetenzione o libertà controllata e pena detentiva, il computo ha luogo calcolando un giorno di semidetenzione o di libertà controllata per un giorno di pena detentiva.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « Per la determinazione della durata della pena sostitutiva e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Non mi pare molto opportuno, in tema di ragguglio e a qualsiasi altro effetto giuridico, accettare la proposta della Camera di equiparare un giorno di detenzione a un giorno di semidetenzione ovvero a un giorno di libertà controllata. Mi pare che quest'ultima sia molto meno pesante della semidetenzione, e allora vale la pena di raggugliare un giorno di detenzione a due giorni di libertà controllata.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti i primi due commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal relatore, di cui ho testè dato lettura.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 54 nel suo insieme, con l'emendamento accolto.

**E approvato.**

**Art. 55.**

*(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva)*

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Non può tuttavia sostituire la pena detentiva se non possa presumere che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che adempirà alle prescrizioni impostegli ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo, il seguente comma: « Tra le pene sostitutive previste, il giudice sceglie quella più idonea ad operare il reinserimento del condannato ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Mi pare che la presunzione contenuta nell'attuale secondo comma dell'articolo in discussione, e cioè che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, sia di difficile realizzazione. Il giudice dovrebbe presumere un avvenimento futuro e incerto che sfugge necessariamente al suo controllo.

Non è per questo, peraltro, che ho proposto di sostituire questa presunzione con l'altra positiva che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Abbiamo rilevato nel corso della discussione generale che sarebbe molto larga la discrezionalità lasciata al giudice e perciò conviene ancorarla a qualcosa di concreto. Va poi evitato che la pena sostitutiva — che è pur sempre un beneficio — possa essere applicata a persone delle quali non si ha fiducia



che si rieducheranno o che comunque riusciranno a reinserirsi convenientemente nella comunità.

Quindi è una presunzione, quella che io propongo, diretta a limitare il potere discrezionale del giudice e a vincolarlo ad una effettiva considerazione della personalità del condannato.

Ciò credo che serva anche per cominciare a portare nel processo penale la considerazione della personalità del condannato, che il progetto del nuovo codice impone esplicitamente al giudice per ogni stato e grado del procedimento. Sono comunque favorevole anche all'emendamento proposto dal Governo.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore e ritira il proprio, in quanto il principio stabilito in quest'ultimo è già contenuto in quello presentato dal senatore Valiante.

**T R O P E A N O**. Sarebbe preferibile tradurre in positivo l'emendamento del relatore, nel senso di aggiungere al primo comma il principio stabilito nel nuovo secondo comma proposto dal senatore Valiante. In termini più precisi direi così: «...sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato quando presuma che si asterrà dal commettere ulteriori reati».

Tuttavia deve restare il secondo comma, perchè ha una sua autonomia rispetto al resto.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Questo primo comma dell'articolo 55 ricorda nuovamente che il giudice può sostituire la pena detentiva. Allora si potrebbe dire che: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva quando presume che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato».

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

**T R O P E A N O**. Ritengo che la proposta formulata dal relatore sia più logica.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 55 non commina al giudice il potere di sostituire la pena ma stabilisce dei criteri. Potremmo portare in positivo, come propone il senatore Tropeano, la condizione della presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori delitti, e la mettiamo in relazione al potere discrezionale del giudice.

**F I L E T T I**. A me pare che quanto meno la prima parte del primo comma, laddove si dice che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato», vada collocata nell'articolo 50 che abbiamo già approvato. Infatti, dopo aver parlato di pene brevi, dopo aver fatto riferimento all'applicabilità di queste pene e alla loro natura, noi torniamo a discutere dei poteri del giudice di sostituire la pena detentiva. Di conseguenza ritengo che sarebbe preferibile porre questa parte in calce all'articolo 50, anzichè fare un nuovo articolo.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Il senatore Filetti ha ragione, se tutto rimane così come previsto nel primo comma dell'articolo 55; era per questo che proponevo di aggiungere la condizione «quando presume che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati». In questo modo nell'articolo 55 noi discipliniamo i poteri discrezionali del giudice, mentre riserviamo l'articolo 50 alla descrizione dell'istituto.

**C O C O**. Si potrebbe dire: «Nei limiti fissati dalla legge, tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

il giudice esercita il potere di cui all'articolo 50 quando presume che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, e che adempira alle prescrizioni postegli ». Al secondo comma si potrebbe dire che « tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. In ogni caso deve indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Dopo aver ascoltato i vari rilievi mossi dai senatori Tropeano e Coco, propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 55:

Art. 55.

*(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva)*

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può disporre la sostituzione della pena detentiva quando presume che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati e adempirà alle prescrizioni impostegli.

Tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea ad operare il reinserimento sociale del condannato, indicandone specificamente i motivi.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 55 nel testo sostitutivo presentato dal relatore.

**È approvato.**

Art. 56.

*(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)*

La pena detentiva non può essere sostituita:

1) nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze,

a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente;

2) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

3) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 62, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

4) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Il senatore Gozzini ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

G O Z Z I N I. Il senso di tale emendamento mi pare chiaro. L'articolo 56 si riferisce all'esclusione, dalla sostituzione delle pene detentive, dei recidivi di varia specie. Mi sembra che l'approvazione dell'articolo 55 con una formula ulteriormente restrittiva dei poteri discrezionali del giudice ci metta al riparo dalla possibilità che tipi del genere descritto nell'articolo 56 possano diventare soggetti della pena sostitutiva. D'altra parte, non si esclude per legge che in determinati casi il giudice possa, a suo giudizio, nella sua discrezionalità, concedere la sostituzione.

T R O P E A N O. Noi siamo d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Gozzini, essendo devoluta alla discrezione del giudice la valutazione dei casi.

P R E S I D E N T E. Io sono per il mantenimento della norma.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

C O C O . Ritengo che i casi considerati nei punti 1) e 4) dell'articolo 56 debbano restare; recidivi, semmai, sono quelli di cui si parla ai punti 2) e 3). Quindi, la norma si può conservare, modificandola in parte.

G O Z Z I N I . Io proporrei di sospendere i nostri lavori, per riconvocarci più tardi.

P R E S I D E N T E . In effetti, data l'ora tarda, mi pare opportuno sospendere i

lavori, anche per consentire una migliore riflessione e l'approfondimento dell'argomento.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*i lavori terminano alle ore 13,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*